



Decreto Dirigenziale n. 13 del 26/02/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale Caserta - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE (CE) - 1^a SEDE FARMACEUTICA URBANA
GESTIONE PROVVISORIA EREDI DELLA DOTT.SSA BRUNELLA CAPPELLO - DOTTORI
GIUSEPPE DI MAIO MARIA TERESA DI MAIO E ERNESTO DI MAIO - RETTIFICA.

IL DIRIGENTE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa del Servizio Farmaceutico del Settore Assistenza Sanitaria di Caserta, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Funzionario Responsabile della P.O.U.C.

PREMESSO

che con Decreto Dirigenziale n. 116 SAN/STAP – CE del 18 dicembre 2012, i dottori: Giuseppe Di Maio, nato a Benevento (BN) il 05.07.1946 e residente a Caserta alla Via Clanio, nr. 8, Maria Teresa Di Maio, nata a Napoli il 24.10.1973 e residente in Roma alla Via Tiburtina, nr. 150 e Ernesto Di Maio, nato a Napoli il 18.04.1975 ed ivi residente alla Via Cucca, nr. 3, quali unici eredi legittimi della “*de cuius*” dott.ssa Brunella Cappello, già titolare della farmacia 1^a sede farmaceutica urbana del Comune di Casal di Principe (CE), ubicata alla Corso Umberto I, nn. 604 - 606, sono stati autorizzati a gestire detta farmacia, in via provvisoria mortis causa per un periodo non superiore a mesi sei, così come previsto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, comunque, non oltre il 10.06.2013;

che con nota raccomandata del 18.02.2013, n. 543 del registro cronologico dell'Avv. Antonio Messina, è stato fatto pervenire allo STAP Assistenza Sanitaria di Caserta - Servizio Farmaceutico – testo di preannunciato ricorso amministrativo tendente ad ottenere la rettifica del decreto dirigenziale n. 116 SAN/STAP – CE del 18 dicembre 2012 ove viene sostenuto che la dichiarazione di successione può essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione corrispondente alla data di morte, e che quindi il termine massimo di durata della gestione ereditaria è di 18 mesi decorrenti dalla morte del titolare;

RILEVATO

che la Legge n. 27 del 24.03.2012, ed in particolare l'art. 11, comma 11, testualmente recita “al comma 9 dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991, nr. 362, e successive modificazioni, le parole: “due anni dall'acquisto medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione”;

che, pertanto, il limite temporale originariamente inserito nel citato decreto Dirigenziale n. 116 SAN/STAP – CE del 18.12.2012 deve essere meglio definito, in piena aderenza a quanto prescritto dal comma 11, art. 11, della legge n. 27 del 24.03.2012;

CONSIDERATO

che può farsi ricorso all'Istituto della regolarizzazione, nella eliminazione di imperfezioni formali o errori materiali;

che occorra, di conseguenza, autorizzare la gestione provvisoria “*ex mortis*” causa del titolare della farmacia 1^a sede farmaceutica urbana del Comune di Casal di Principe (CE) ai sensi e per gli effetti della legge 475/68 e della legge 362/91, in favore degli eredi nei limiti temporali di quanto disposto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, facendo obbligo agli eredi di trasmettere al Settore Regionale competente, l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 3.06.2000;

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di rettificare il Decreto Dirigenziale n. 116 SAN/STAP – CE del 18 dicembre 2012, nella parte de qua si autorizzano gli eredi legittimi “a gestire detta farmacia, in via provvisoria mortis causa per un periodo non superiore a mesi sei, così come previsto dalla legge 24 marzo 2010, n.27 e, comunque, non oltre il 10.06.2013”, rettificando tale dizione ed autorizzando – invece – i medesimi a “gestire detta farmacia, in via provvisoria “*ex mortis*” causa, nei limiti temporali di quanto disposto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, art.11, comma 11, ovvero “per non oltre sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione”; facendo obbligo agli eredi di trasmettere al Settore Regionale competente, con la massima tempestività l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione elevata nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

di confermare, in ogni sua parte, il Decreto Dirigenziale n. 116 SAN/STAP – CE del 18 dicembre 2012, afferente l’autorizzazione ai dottori: Giuseppe Di Maio, nato a Benevento (BN) il 05.07.1946 e residente a Caserta alla Via Clanio, nr. 8, Maria Teresa Di Maio, nata a Napoli il 24.10.1973 e residente in Roma alla Via Tiburtina, nr. 150 e Ernesto Di Maio, nato a Napoli il 18.04.1975 ed ivi residente alla Via Cucca, nr. 3, quali unici eredi legittimi della “*de cuius*” dott.ssa Brunella Cappello, già titolare della farmacia 1^a sede farmaceutica urbana del Comune di Casal di Principe (CE), ubicata alla Corso Umberto I, nn. 604 – 606;

di trasmettere copia del presente provvedimento:

- all’A.G.C. Assistenza Sanitaria Area 20;
- al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Dott. Giampaolo Paudice